

# COMUNE DI CATENUOVA

## PROVINCIA DI ENNA

N. 41 del Reg.

data 29/09/2014

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Regolamento Tari.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 19,25 e seguenti, nei locali del Centro Servizi presso la zona Artigianale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria di oggi, partecipata agli interessati a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	
CASTIGLIONE PROSPERO	Si	-	
GUAGLIARDO ANTONIO	Si	-	
LEOCATA NICOLA	Si	-	
PAPA ROSALIA RITA	Si	-	
RACINA GRAZIELLA	Si	-	
CASTIGLIONE ROSARIO	-	Si	
GUAGLIARDO PATRIZIA	Si	-	
CALI' MARIA RITA	SI	-	
CARDACI NUNZIATINA R.	Si	-	
GULLOTTA VENERA	SI	-	
MAZZAGLIA ADELE	SI	-	
PASSERO ANTONINA MARIA	SI	-	
CASTELLI GIUSEPPE	-	SI	
PUNZI IRENE ANTONELLA	Si	-	
BARTOLOTTA GAETANO	Si	-	

Totale

13 2

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Castiglione Prospero. Partecipano il Segretario Generale, Dr. Alfredo Verso. Sono presenti per l'Amministrazione Comunale: il Sindaco Dott. Aldo Biondi, il Vice-Sindaco Bua Vincenzo.



- Il **Presidente Castiglione** spiega il contenuto dell'emendamento approvato nel precedente Consiglio Comunale del 18.09.2014, che ha comportato l'aggiunta dei commi 7 e 8 all'art.11 del Regolamento medesimo.

- Il **Consigliere Punzi** chiede che venga modificato il comma 7°, togliendo la parola " facoltà ".

- Il **Consigliere Passero** chiede la medesima cosa della Collega Punzi.

- Il **Dr. Rocca** ricorda che in questa fase non è possibile determinare l'importo in conseguenza della riduzione. Per approvare la modifica occorre preparare un successivo regolamento.

- Il **Consigliere Papa** ricorda ai Colleghi che nel precedente Consiglio Comunale si era d'accordo di rimandare ad un altro regolamento per inserire quanto previsto come ipotesi nel comma 7°.

- Il **Presidente Castiglione** mette ai voti il regolamento TARI nel suo complesso, comprensivo degli emendamenti ( commi 7 e 8 ) all'art. 11, approvato nella seduta scorsa, col seguente esito:

- Presenti: 13;
- Votanti: 13 ;
- Favorevoli: 13.

Dopodichè, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta posta al 2° punto dell'O.D.G. prot. nr. 8863 del 25.09.2014, ad oggetto: *Regolamento Tari* ;
- UDITI gli interventi dei vari consiglieri, sopra riportati;
- VISTO l'esito della votazione sopra riportata;
- VISTO il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
- VISTO il vigente Statuto per la Regione Siciliana;

## DELIBERA

**APPROVARE** la proposta posta al 2° punto dell'O.D.G. prot. nr. 8863 del 25.09.2014, ad oggetto: "*Regolamento Tari*".



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).**

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale nr 38 del 18/09/2014, avente ad oggetto " Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione Emendamento;

**VISTO** a tal riguardo il parere espresso dal Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Cimino, riguardo l'emendamento proposto dalla Commissione Comunale Bilancio;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** opportuno approvare il regolamento di cui in oggetto, comprendente l'accluso emendamento proposto dai consiglieri Bartolotta, Papa, Castelli e Racina, introducendo all'art 11 il comma 7 ( E' facoltà del Comune prevedere riduzioni in favore dei cittadini che adotteranno cani custoditi a carico del Comune) e 8 ( Sono esentati i fabbricati oggettivamente non abitabili e senza alcuna utenza allacciata. I proprietari devono attestare e dimostrare tale situazione);

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensiva di emendamento proposto dai componenti della Commissione Comunale Bilancio, inserito all'art 11 comma 7 e 8;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
  
GIUSEPPE CIMINO

Proposta di Deliberazione n. 15 del 25/9/2014

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....

Li, 25.09.2014...



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....

Li, 25.09.2014...



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



# COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE AFFARI GENERALE - AMMINISTRATIVA

Prot . Nr. 676 del 25/09/2014

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AL SIGNOR SEGRETARIO COMUNALE

- S E D E -

Oggetto : Trasmissione proposta di Deliberazione.-

Per i provvedimenti di competenza, si inoltrano le proposte di Deliberazione, avente ad oggetto:

- Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)
- Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Carlo Sestini*

**Comune di** Catenanuova

Provincia di ENNA \_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA  
SUI RIFIUTI  
TARI**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale

n. 41 del 29/09/2014

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Istituzione del tributo</i> .....	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto e soggetti passivi</i> .....	» 3
Art. 3 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i> .....	» 3
Art. 4 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i> .....	» 3
Art. 5 - <i>Base imponibile della tassa</i> .....	» 4

## TITOLO II - TARIFFA

Art. 6 - <i>Determinazione della tariffa</i> .....	» 5
Art. 7 - <i>Copertura dei costi del servizio</i> .....	» 5
Art. 8 - <i>Piano finanziario</i> .....	» 6
Art. 9 - <i>Elementi necessari per la determinazione transitoria della tariffa della TARI</i> .....	» 6
Art. 10 - <i>Obbligazione tributaria</i> .....	» 6

## TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11 - <i>Riduzioni ed esenzioni</i> .....	» 6
Art. 12 - <i>Mancato svolgimento del servizio</i> .....	» 7
Art. 13 - <i>TARI giornaliera</i> .....	» 7
Art. 14 - <i>Tributo provinciale</i> .....	» 8

## TITOLO IV - DICHIARAZIONE - VERSAMENTO

Art. 15 - <i>Dichiarazione</i> .....	» 8
Art. 16 - <i>Versamenti</i> .....	» 9
Art. 17 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i> .....	» 9

## TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 18 - <i>Verifiche e accertamenti</i> .....	» 9
Art. 19 - <i>Accertamento con adesione</i> .....	» 10
Art. 20 - <i>Rimborsi</i> .....	» 10
Art. 21 - <i>Sanzioni</i> .....	» 10
Art. 22 - <i>Interessi</i> .....	» 10

## TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 23 - <i>Riscossione coattiva</i> .....	» 10
Art. 24 - <i>Contenzioso</i> .....	» 11

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - <i>Norma di rinvio</i> .....	» 11
Art. 26 - <i>Entrata in vigore</i> .....	» 11



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### *Istituzione del Tributo*

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### Art. 2

#### *Presupposto e soggetti passivi*

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

### Art. 3

#### *Multiproprietà e centri commerciali*

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### Art. 4

#### *Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa*

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti e che, in ogni caso, risultino non abitati.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;

i locali ed i fabbricati di servizio destinati ad utilizzo strumentale di una attività

agricola svolta in forma imprenditoriale, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola.

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:  
depositi di materiali in disuso;

la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti.

3. Non sono infine soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (gas, acqua ed energia elettrica);

fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. Infine, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

## **Art. 5**

### ***Base imponibile della tassa***

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000 o altro mezzo idoneo.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.



4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del prelievo Tarsu, applicato nel 2013, in conformità alla facoltà offerta dall'art. 5 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in Legge 124/2013.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano la percentuale di riduzione del 50%.

6. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

7. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

## **TITOLO II - TARIFFA**

### **Art. 6**

#### ***Determinazione della tariffa***

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate:

a) alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività, individuate dall'allegato (A) al presente regolamento.

4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

### **Art. 7**

#### ***Copertura dei costi del servizio***

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si

avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

#### **Art. 8**

##### ***Piano finanziario***

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune per la sua approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99.

#### **Art. 9**

##### ***Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI***

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice attività IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini di maggior volume d'affari. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

#### **Art. 10**

##### ***Obbligazione tributaria***

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

### **TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 11**

##### ***Riduzioni ed esenzioni***

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.

4. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.



5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al:

- a) 30% per le abitazioni con un unico occupante;
- b) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) 66% per gli immobili che, versando nella circostanza di cui alla lettera b) considerando anche una pertinenza, sono posseduti da soggetti che, per più di sei mesi l'anno, risiedono fuori dal territorio nazionale e risultino iscritti all'AIRE.
- d) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- e) 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero della maggiore tassa dovuta, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

5. La riduzione di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati debitamente documentati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

6. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa:

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

7. E' facoltà del Comune prevedere riduzioni in favore dei cittadini che adotteranno cani custoditi a carico del Comune;

8. Sono esentati i fabbricati oggettivamente non abitabili e senza alcuna utenza allacciata. I proprietari devono attestare e dimostrare tale situazione.

## Art. 12

### *Mancato svolgimento del servizio*

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20% della tariffa.

## Art. 13

### *TARI giornaliera*

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori

a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche oppure del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

#### **Art. 14**

##### ***Tributo provinciale***

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **Art. 15**

##### ***Dichiarazione***

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata "brevi manu" o spedita all'Ufficio Tributi del Comune.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto



all'abbuono o al rimborso della taxa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la taxa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la taxa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

## **Art. 16**

### ***Versamenti***

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia o avvalendosi del concessionario alla riscossione.

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in tre rate, scadenti ad aprile - settembre - gennaio di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della taxa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 16.

## **Art. 17**

### ***Funzionario responsabile del tributo***

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, l'Organo Esecutivo dell'Ente designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **TITOLO V - ACCERTAMENTO**

## **Art. 18**

### ***Verifiche e accertamenti***

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la

tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 16,00.

#### **Art. 19**

##### ***Accertamento con adesione***

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

#### **Art. 20**

##### ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 16,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 21**

##### ***Sanzioni***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applicano le norme sul ravvedimento operoso, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997.

#### **Art. 22**

##### ***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

### **TITOLO VI - CONTENZIOSO**



**Art. 23**

***Riscossione coattiva***

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

**Art. 24**

***Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

**TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 25**

***Norma di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni,<sup>(1)</sup> al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 26**

***Entrata in vigore***

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.






**COMUNE DI CATENANUOVA**  
PROVINCIA DI ENNA

Catenanuova 25 settembre 2014

**Oggetto : PARERE EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO TARI**

Con riferimento all'emendamento al regolamento TARI presentato in C.C. il 18/9/2014, si esprime parere favorevole nell'intesa che nel predisponendo bilancio di previsione tale minore entrata tributaria non determini un possibile disequilibrio finanziario.

Il Revisore dei Conti  
(Dott. Giuseppe Cimino)



Il Consigliere Anziano  
(Sig. Guagliardo Antonio)



Il Presidente del Consiglio  
(Prof. Prospero Castiglione)

*Prof. Prospero Castiglione*



Il Segretario Generale  
(Dr. Alfredo Verso)

*Alfredo Verso*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione del Messo Comunale

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr.44 ,è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi ( art 11, comma 1° , come modificato dall'art 127,comma 21, della l.r. 17/04 ) dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li  
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

#### IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

#### ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr. 44 , pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è divenuta esecutiva il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L. R. 44/91
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto ai sensi dell' art. 12, comma 1 della L. R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO		SETTORE AMM.VO	
PRESIDENTE DEL C.C.		SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI		SETTORE U.T.C.	
		SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li, .....

IL RESPONSABILE

#### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'albo pretorio on line dal 07/10/2014 al 22/10/2014 per giorni 15 consecutivi.

Catenanuova li , 07-10-2014



Il Messo Comunale

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Gaetano Scroglieri)